

## VADEMECUM RAPPORTI PER IL MEDICO COMPETENTE

Il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro approfondisce il profilo della sorveglianza sanitaria al paragrafo 12 e sottolinea il ruolo strategico del medico competente.

Il protocollo prevede:

- al quarto capoverso del paragrafo 12 che: “nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST”;
- al quinto capoverso del medesimo paragrafo 12 che: “Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy”.

Si ritiene che la ratio del Protocollo Condiviso sia la predisposizione di quanto necessario per difendere le persone dal contagio Covid-19 e che in tale quadro emergenziale, senza disconoscimento o sottovalutazione, debbano essere poste le considerazioni relative al coordinamento sistematico di quanto previsto con le disposizioni in merito al regime di segretezza previsto dal Dlgs 81/2008.

Tutto ciò premesso, in questa sede, tenendo anche conto di quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legge 14/2020 (e dall’art. 17-bis del D.L. 18/2020, introdotto dalla legge di conversione approvata in via definitiva dalla Camera), ci si limita a dare indicazioni operative relativamente alla parte del paragrafo 12 in cui si prescrive che: “l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy”.

A tale proposito, si sottolinea e si rimarca che i beneficiari della tutela (ovvero i soggetti cui si riferisce il pronome “loro”) sono i dipendenti in situazione di particolare fragilità nonché i dipendenti portatori di patologie attuali o pregresse.

In tale prospettiva, si ritiene che la comunicazione (dal medico competente al datore di lavoro) sia connotata, almeno da un punto di vista soggettivo, dalla “giusta causa”, questa consistente nell’applicazione del Protocollo Condiviso.

La “tutela” (della salute e del benessere fisico dei dipendenti) deve realizzarsi “nel rispetto della privacy”.

Per provvedere, dunque, all’applicazione del paragrafo 12 del Protocollo Condiviso, “nel rispetto della privacy”, si ritiene che:

- 1) il medico competente comunica solo ed esclusivamente i dati indispensabili per tutelare il dipendente, in situazioni particolari, dal rischio di contagio Covid-19, ovvero, si limita alla comunicazione al datore di lavoro la ricorrenza di eventuali situazioni di “fragilità e patologie attuali o pregresse” con riferimento ad uno o più dipendenti, con l’obiettivo di richiedere una particolare protezione per gli stessi; in ogni caso, il medico competente non comunica al datore di lavoro le specificità e/o le origini causali cliniche/sanitarie delle dette “fragilità e patologie attuali o pregresse”, limitandosi a richiedere al datore di lavoro, anche in osservanza

delle “indicazioni delle Autorità Sanitarie”, l’adozione di particolari misure di sicurezza e protezione del/dei lavoratore/i oggetto di tutela privilegiata della salute;

2) il medico competente informa, con qualsiasi mezzo, anche per telefono o con un mezzo di comunicazione elettronica, il dipendente che sta per procedere alla comunicazione di cui al punto 1), assicurandolo sulla tutela della sua salute sul posto di lavoro e allo stesso tempo della sua privacy in merito alle specificità e/o le origini causali cliniche/sanitarie delle “fragilità e patologie attuali o pregresse” che lo riguardano;

3) il medico competente procede alla comunicazione al datore di lavoro del nominativo dei lavoratori che meritano una tutela privilegiata della loro salute perché affetti da “fragilità e patologie attuali o pregresse” e raccomanda al datore di lavoro l’adozione di particolari misure di sicurezza e protezione a favore degli stessi;

4) il datore di lavoro, sentito il DPO, se nominato, deve istituire un canale dedicato per raccogliere e processare tale comunicazione, dandone immediata informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, affinché questi adotti senza ritardo le misure di sicurezza e protezione raccomandate dal medico competente, così come le “indicazioni delle Autorità Sanitarie”;

5) il datore di lavoro, in ossequio ai principi inderogabili della necessità e limitazione, individua il minor numero possibile di autorizzati al trattamento dei dati comunicati dal medico competente per l’adozione delle misure di cui al punto 4); l’autorizzazione può essere impartita anche oralmente;

6) il datore di lavoro utilizza i dati comunicati esclusivamente per la tutela della salute del dipendente e al fine di contenere la diffusione del contagio Covid-19 nonché per adottare, al medesimo fine, i necessari provvedimenti organizzativi finalizzati alla tutela della salute dei dipendenti tutti e, in particolare, dei dipendenti affetti da “fragilità e patologie attuali o pregresse” meritevoli di tutela privilegiata;

7) il datore di lavoro informa, con qualsiasi mezzo, anche per telefono o con un mezzo di comunicazione elettronica, il dipendente di avere ricevuto la comunicazione del medico competente e che potrà chiederne la cancellazione in qualsiasi momento;

8) i dati di cui al precedente punto 1) devono essere conservati in maniera tale che non possano avervi accesso le persone non autorizzate;

9) in qualsiasi momento il lavoratore ha il diritto di chiedere, mediante un canale di comunicazione di facile e pronto utilizzo, di accedere ai dati comunicati la cancellazione dei dati;

10) in ogni caso, i dati devono essere cancellati dal datore di lavoro al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, dandone comunicazione al medico competente, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e al lavoratore;

Si ritiene, infine, che il paragrafo 12 del Protocollo Condiviso vada sempre e comunque interpretato ed applicato nel senso quanto più possibile armonizzato, e pertanto se ed in quanto compatibile, con gli obblighi posti a carico del datore di lavoro, del lavoratore e del medico competente, previsti rispettivamente dagli articoli 18, 20 e 25 del D. lgs. 81/2008.